

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Durc negativo

L'Inail, nella nota prot. n. 5992/2013, illustrando le novità del decreto Fare (D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) relative all'estensione della disciplina dell' "intervento sostitutivo", ha chiarito che i contributi pubblici sono ridotti alle imprese con Durc negativo per debiti nei confronti dell'Inail. In tal caso infatti, la pubblica amministrazione è tenuta a trattenere dal contributo l'importo dei debiti e a versarlo alla sede Inail competente.

Durc imprese creditrici della PA

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, con circ. n. 40/2013, d'intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto". Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitorie nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Adempimenti

Spesometro

L'articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro").

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Le regole per la comunicazione delle operazioni relative alle annualità precedenti al 2012 sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha invece definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. Il provvedimento, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello:

- può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
- va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).

Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

La scadenza per la presentazione del modello relativo alle operazioni compiute nel 2012 è:

- 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile;
- 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale.

Scadenze

| Data | Tipologia scadenza |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì 12 | SPESOMETRO Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012. (scadenza per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile). |
| Lunedì 18 | INPS Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale per artigiani e commercianti. |
| Lunedì 18 | IMPOSTE UNICO Versamento della rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. |
| Lunedì 18 | IVA Versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2013 o al decimo mese per i contribuenti mensili. |
| Lunedì 18 | INAIL Versamento della rata del premio Inail 2013 per chi ha optato per la retezzazione. |
| Giovedì 21 | SPESOMETRO Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012. (scadenza per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale). |
| Sabato 30 | IRPEF Versamento del secondo acconto IRPEF relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione dei redditi. |
| Sabato 30 | IRES Versamento del secondo IRES relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione dei redditi. |
| Sabato 30 | IRAP Versamento del secondo IRAP relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione IRAP. |
| Sabato 30 | INPS Versamento seconda rata dei contributi Inps a percentuale sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti. |

NB le scadenze del 30 novembre slittano a lunedì 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato.